

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

DIRETTIVA TECNICO-SANITARIA

concernente la revisione delle disposizioni inerenti il rilascio/rinnovo delle patenti terrestri e nautiche VF di cui alle circolari n. 3 del 01/06/2010 e MI.SA. n. 8 del 23/03/2006, attuata con le note DCFORM prot. n. 16152 del 15/05/2012 e DCFORM prot. n. 17088 del 23/05/2012.

- 1) Enti abilitati al rilascio del Certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di mezzi terrestri e natanti VF
- 1a. Il rilascio del certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di mezzi e natanti VF è di pertinenza esclusiva dei medici del "Ruolo professionale dei Direttivi e dei Dirigenti medici del CNVF" e dei medici della "Direzione Sanità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.", in relazione alla vigente convenzione stipulata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.
- 2) Comunicazione esito visita medica
- 2a. Il medico certificatore di cui al punto 1, all'atto dell'accertamento dell'idoneità psico-fisica alla conduzione di mezzi terrestri e natanti VF deve redigere:
- il Certificato medico conforme all'allegato D, da trasmettere in forma riservata, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, al Comando/Ente di appartenenza, per gli adempimenti connessi alla normativa di settore e l'acquisizione nel fascicolo personale del dipendente;
- il documento di "Comunicazione", conforme all'Allegato E, da trasmettere al Comando/Ente di appartenenza e, per il suo tramite, all'Ufficio preposto al rilascio/rinnovo della patente.
- 2b. Il giudizio di non idoneità psico-fisica alla conduzione di mezzi terrestri e natanti VF deve essere sollecitamente trasmesso all'Ufficio richiedente, inviando i documenti del punto 2a con telefax o comunicazione telematica con notifica di ricezione.
- 3) Durata della validità del Certificato Medico
- 3a. Il Certificato Medico conforme all'allegato D, rilasciato dai medici di cui al punto 1 ha una validità di mesi sei dalla data del rilascio.
- 4) Validità della patente e controlli sanitari periodici



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

4a. La patente VF CARD terrestre e nautica è normalmente valida cinque anni dalla data del rilascio. È possibile che la patente VF presenti una validità inferiore, ove risulti prescritta nel certificato medico conforme all'allegato D e nel modulo di comunicazione conforme all'allegato E.

4b. Il Medico certificatore deve prescrivere una durata inferiore dell'idoneità psicofisica, con abilitazione alla guida limitata ad anni due, al personale operativo VF giudicato idoneo con la prescrizione di obbligo lenti. Pertanto, tale personale deve essere avviato con cadenza biennale alla visita medica per l'accertamento del mantenimento dell'obbligo di lenti e dell'idoneità psico-fisica alla conduzione di mezzi e natanti VF.

4c. Il dipendente avviato a visita medica per il rilascio/rinnovo della patente VF deve necessariamente essere in regola con la periodica effettuazione e validità in corso degli accertamenti sanitari connessi al Libretto Individuale Sanitario e di Rischio (L.I.S.E.R.) ex D.P.R. 210/84 e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'ottica del contenimento della spesa sanitaria, il Comando/Ente di appartenenza provvede ad avviare il dipendente nella stessa giornata, ove possibile, alle visite mediche inerenti il Libretto individuale sanitario e di rischio ex D.P.R. 210/84 e s.m.i., nonché alla visita medica per il rilascio/rinnovo della patente VF.

4d. Il Medico certificatore può prescrivere – per giustificati motivi sanitari – una durata inferiore dell'idoneità psico-fisica, con abilitazione alla guida limitata ad anni uno, nelle patenti di categoria limitata "L – Non in servizio di soccorso" o della I categoria.

4e. Il rilascio del certificato medico, conforme all'Allegato D, non esime il dirigente datore di lavoro dell'Unità Organizzativa cui appartiene il dipendente dalla verifica dell'assenza di condizioni di abuso di alcol e/o uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, come indicato nelle lettere circolari dell'Ufficio del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco STAFFCNVVF prot. n. 1572 del 08/02/2011 e prot. n. 15233 del 19/12/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

5) Modalità e requisiti dell'accertamento sanitario, parametri psico-fisici

5a. i medici di cui al punto 1 redigono il Certificato medico conforme all'Allegato D previa indagine anamnestica, obiettivando direttamente: i dati antropometrici del peso e della statura; l'acuità visiva per lontano, naturale e dopo correzione con lenti, ove in uso; la capacità uditiva; il senso cromatico; il senso stereoscopico; la visione crepuscolare; la sensibilità all'abbagliamento; la sensibilità al contrasto; il campo visivo; i tempi di reazione, a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici (questi ultimi non richiesti per la patente di I categoria terrestre).

5b. Ferma restando la prescrizione di cui al punto 4e, il Certificato medico conforme all'Allegato D deve comunque recare la firma del dipendente, per la sottoscrizione di

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

conferma di quanto clinicamente obiettivato dal medico, relativamente all'assenza di sintomi di abuso di bevande alcoliche o di uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o di altre sostanze che comunque alterino lo stato psicofisico della persona.

5c CAPACITÀ VISIVA: l'operatore VF, all'atto di presentazione a visita medica per l'accertamento dei requisiti psico-fisici per la conduzione di mezzi terrestri e natanti VF, deve recare con sé le lenti eventualmente in uso - con esclusione delle lenti a contatto, unitamente alla copia dell'ultima certificazione specialistica oculistica in proprio possesso e degli ulteriori accertamenti oculistici eseguiti anche presso specialista di fiducia.

Il visus raggiunto dopo l'impianto di lenti artificiali endoculari (pseudofachia) deve essere considerato in sede di visita come visus naturale. È necessario tuttavia acquisire una certificazione specialistica attestante che gli esiti dell'intervento chirurgico sono stabilizzati, che l'inserimento della lente è avvenuto in camera posteriore e non anteriore, che sono assenti deiscenze della ferita operatoria, che è normale la centratura e la funzionalità della pupilla, che sono assenti aderenze irido-corneali e irido-lente, che la pressione oculare è nei limiti della norma.

- 5 cl. Capacità visiva per patente di I categoria terrestre: è richiesta la lettura alla tavola ottometrica decimale, anche avvalendosi di dispositivo elettronico opportunamente programmato e tarato, non inferiore a 10/10 complessivi, dunque non inferiore a 2/10 nell'occhio peggiore e non inferiore a 8/10 nell'occhio migliore; è ammessa la correzione con lenti sferiche positive o negative, di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. È escluso l'utilizzo delle lenti a contatto.
- 5 c2. Capacità visiva per patente di II-III-IV categoria terrestre e I-II categoria nautica: è richiesta la lettura alla tavola ottometrica decimale, anche avvalendosi di dispositivo elettronico opportunamente programmato e tarato, non inferiore a 14/10 complessivi, dunque non inferiore a 6/10 nell'occhio peggiore e non inferiore a 8/10 nell'occhio migliore; è ammessa la correzione con lenti sferiche positive o negative, di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. È escluso l'utilizzo delle lenti a contatto.
- 5c3. Capacità visiva per patente Limitata (tipo L con esclusione della guida in servizio di soccorso) di categoria terrestre IIL-IIIL-IVL e di categoria nautica IL-IIIL: è richiesta la lettura alla tavola ottometrica decimale, anche avvalendosi di dispositivo elettronico opportunamente programmato e tarato, non inferiore a 12/10 complessivi, dunque non inferiore a 5/10 nell'occhio peggiore e non inferiore a 7/10 nell'occhio migliore; è ammessa la correzione con lenti sferiche positive o negative, di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie. È escluso l'utilizzo delle lenti a contatto.





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

5d. CAPACITÀ UDITIVA: è valutabile con l'acumetria vocale per via aerea, valutando percentualmente la comprensibilità di parole foneticamente bilanciate con voce di conversazione o voce sussurrata.

5d1. Capacità uditiva per patente di I categoria terrestre: è richiesta la percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 2 metri di distanza per ciascun orecchio. Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.

5d2. Capacità uditiva per patente di II-III-IV categoria terrestre e I-II categoria nautica: è richiesta la percezione della voce sussurrata con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza per ciascun orecchio. Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.

5d3. Capacità uditiva per patente Limitata (tipo L – con esclusione della guida in servizio di soccorso) di categoria terrestre IIL-IIIL-IVL e di categoria nautica IL-IIL: è richiesta la percezione della voce di conversazione con fonemi combinati a non meno di 4 metri di distanza complessivamente, dunque a non meno di 4 metri dall'orecchio migliore e a non meno di 2 metri di distanza dall'orecchio che sente meno. Non sono ammesse protesi per la correzione della funzione uditiva.

5e. SENSO CROMATICO: la normalità del senso cromatico è identificata dall'esito negativo del test d'indagine proposto dal medico esaminatore, anche avvalendosi di dispositivo elettronico opportunamente programmato e tarato. Il senso cromatico si considera "sufficiente" quando i test di indagine proposti dal medico esaminatore configurano un esito dubbio o francamente positivo per patologia, ma l'esaminando ha comunque conservata una sensibilità cromatica sufficiente a distinguere rapidamente e con sicurezza i colori fondamentali (rosso, verde, giallo).

5f. SENSO STEREOSCOPICO: la normalità del senso stereoscopico è identificata dall'esito negativo del test d'indagine proposto dal medico esaminatore, anche avvalendosi di dispositivo elettronico opportunamente programmato e tarato.

5g. VISIONE CREPUSCOLARE, SENSIBILITÀ ALL'ABBAGLIAMENTO, SENSIBILITÀ AL CONTRASTO: la necessità di garantire corretti standard di luminosità, oscuramento e abbagliamento, rende opportuno l'utilizzo di un dispositivo elettronico opportunamente programmato e tarato. Non devono essere accertate significative alterazioni della visione crepuscolare e della sensibilità al contrasto e una visione non sufficiente dopo abbagliamento, con tempo di recupero non fisiologico.

5h. CAMPO VISIVO: è opportunamente valutabile avvalendosi di un dispositivo elettronico opportunamente programmato e tarato. Ove non risultino specifiche informazioni anamnestiche e/o evidenze obiettive tali da presumere la presenza di patologie capaci di influire negativamente su tale parametro, è possibile valutare il campo visivo con la metodica di confronto rispetto al campo visivo dell'esaminatore, considerato come normale, ponendosi di fronte all'esaminando e tenendo chiusi gli





DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

occhi opposti, utilizzando per la verifica una mira in movimento in visione temporale, superiore e inferiore.

5h1. l'eventuale approfondimento diagnostico di alterazioni del campo visivo può essere attuato con opportuno esame di diagnostica strumentale (es.: campimetria computerizzata, perimetro manuale tipo Goldmann o dispositivo equivalente), previa acquisizione dell'autorizzazione all'effettuazione dell'accertamento da parte dell'Ufficio Sanitario del Dipartimento VF. Il campo visivo orizzontale binoculare posseduto deve essere di almeno 160 gradi, con estensione di almeno 80 gradi verso sinistra e verso destra e di 30 gradi verso l'alto e verso il basso, in assenza di difetti (scotomi centrali e paracentrali, ad esclusione dello scotoma fisiologico) in un raggio di 30 gradi rispetto all'asse centrale.

5i. TEMPI DI REAZIONE: opportunamente valutabili avvalendosi di un dispositivo elettronico opportunamente programmato e tarato, mediante stimoli luminosi e acustici, semplici e complessi.

5i1. Tempi di reazione per patente di I categoria terrestre: non richiesti.

5i2. Tempi di reazione per patente di II-III-IV categoria terrestre e I-II categoria nautica: sono richiesti tempi di reazione, a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, almeno nei limiti del 4° decile.

5i3. Capacità uditiva per patente Limitata (tipo L – con esclusione della guida in servizio di soccorso) di categoria terrestre IIL-IIIL-IVL e di categoria nautica IL-IIL: sono richiesti tempi di reazione, a stimoli semplici e complessi, luminosi e acustici, almeno nei limiti del 4° decile.

6) Giudizio di idoneità psico-fisica

6a. Il giudizio di idoneità psico-fisica alla conduzione di mezzi terrestri e natanti VF è subordinato al mantenimento dei requisiti psico-fisici e attitudinali al servizio d'istituto nel CNVF.

6b. A prescindere dai requisiti indicati al punto 5 e 6a, l'idoneità psico-fisica al conseguimento, alla revisione ed alla conferma di validità della patente terrestre e nautica VF è vincolata all'assenza di malattie fisiche o psichiche, di deficienze organiche o minorazioni psichiche tali da impedire di condurre con sicurezza i tipi di veicoli alla conduzione dei quali la patente abilita o, comunque, tali da controindicare in modo assoluto la specifica mansione lavorativa di conducente. Le alterazioni anatomiche sono equiparate alle alterazioni funzionali. Rientrano nel computo delle sopradette cause ostative al conseguimento, alla revisione ed alla conferma di validità della patente nautica e terrestre VF, senza limitazioni e prescrizioni, le condizioni di abuso di alcol e/o l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, la presenza di patologie dell'apparato cardiovascolare, di malattie dell'apparato respiratorio, di epilessia anche



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

UFFICIO SANITARIO

pregressa o di altre patologie neuro-psichiche, di diabete mellito o di altra patologia endocrina, di malattie del sangue, di malattie dell'apparato urogenitale, di patologie oculari e uditive o di altre patologie neuro-sensoriali, di patologie osteo-articolari e miotendinee, di neoplasie o di esiti di interventi chirurgici, comprese le menomazioni e le mutilazioni a carattere invalidante, nonché di ogni altra patologia non descritta nella presente direttiva ma, a parere del medico certificatore, tale da prefigurare una limitazione alla conduzione in sicurezza dei mezzi terrestri e natanti VF, ovvero un concreto ed assoluto rischio per la salute stessa del conducente.

6c. Nel caso sia accertata o presunta una delle condizioni indicate al punto 6b, deve essere specificata nelle osservazioni del Certificato medico conforme all'Allegato D, quale giustificato motivo della non idoneità o dell'idoneità con prescrizioni e limitazioni.

6d. Il giudizio di idoneità al servizio d'istituto nel CNVF in forma parziale, con esclusione del servizio tecnico urgente di soccorso (ex art. 134 D.Lvo 217/05 e s.m.i), analogamente al giudizio di idoneità al transito al Settore Amministrativo, Tecnico e Informatico del CNVF (S.A.T.I.), determina la sospensione, se non la revoca, della patente VF, qualora già posseduta dall'interessato senza limitazioni e prescrizioni. Per tale personale, la richiesta di accertamento sanitario agli Enti di cui al punto 1, per il conseguimento, la revisione e la conferma di validità della patente terrestre e nautica VF, deve essere adeguatamente motivata dal dirigente dell'Unità organizzativa cui afferisce il lavoratore.

6e. Al fine di perseguire uniformità ed equità nei giudizi di idoneità psico-fisica alla conduzione di mezzi terrestri e nautici VF, per il personale portatore delle condizioni richiamate nei punti 6d, la competenza di specifici quesiti attinenti il rilascio del Certificato medico e il giudizio di idoneità alla mansione specifica è di pertinenza dell'Area di Medicina del Lavoro e Formazione Sanitaria della Direzione Centrale per la Formazione del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

6f. Nel caso di ricorso avverso la sospensione e/o la revoca della patente VF presentato al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza del giudizio medico legale è di pertinenza dell'Ufficio Sanitario del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile.

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO

Dott. Daniele SBARDELLA

Bertini

STITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO.